

parti sociali il ruolo che alle stesse compete in quanto rappresentative degli interessi complessivi del mondo del lavoro.

Al riguardo, e quanto alle ulteriori cennate vicende, sintomatiche di un assetto non ancora ottimale della ripartizione delle competenze tra gli organi di governo dell'Ente, la Corte, nel rilevare la mancata attuazione della delega prevista dalla legge n. 144/99, non può non segnalare l'esigenza di una sollecita riforma normativa al fine di eliminare ogni elemento di incertezza.

In relazione all'art. 41, 1° comma, della legge 449/97 e alla necessità ivi prevista del contenimento degli oneri, il Ministero del tesoro (Rag. gen.), con note 11.11.99, n. 189108 e 1.4.2000, n. 21536, ha espresso il proprio dissenso sull'articolazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza in talune Commissioni consiliari con compiti che già rientrano nella normale competenza degli Uffici dell'Ente.

Va, in proposito, richiamata l'esigenza di un'attuazione della normativa in materia che sia coerente con la finalità primaria di razionalizzazione delle strutture e di contenimento della spesa, finalità che ha originato l'adozione della normativa stessa, compatibilmente con l'autonomia organizzativa riconosciuta all'Organo (cfr. leggi: 127/97 e 144/99).

d) Il Direttore Generale partecipa, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione e può assistere a quelle del Consiglio di indirizzo e vigilanza; ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovrintende al personale ed all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui agli articoli 12 e 48 della legge n. 88/89.

Il Direttore generale in carica è stato nominato con D.M. del 25 marzo 1999.

Va ricordato che, per il 2° comma dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, il Direttore generale è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta del Consiglio di amministrazione, che deve essere convocato a tale scopo, dal Presidente dell'Istituto, entro trenta giorni dalla vacanza (cfr. art. 12, 6° comma della legge 88/89, richiamato dall'art. 3, punto 6, del D.Lgt. n. 479/94).

In occasione della nomina dell'attuale Direttore generale i termini suindicati non sono stati rispettati. Infatti, dalla data di cessazione del precedente Direttore (deceduto il 17.10.1998), sono trascorsi circa cinque mesi per la nuova proposta da parte del Consiglio di amministrazione (avvenuta con delibera, n. 124, dell'11 marzo 1999).

In occasione del rammentato decesso dell'ex Direttore generale, sono stati spesi dall'Ente, per onoranze e necrologi sui giornali, oltre 162 milioni di lire, di cui 40 milioni sul capitolo "spese di rappresentanza" (cap. 354) - deliberate dal Consiglio di amministrazione con delibera, n. 760, del 28 ottobre 1998 - e 122.785.422 sul capitolo "spese di pubblicità" (cap. 363) assunte dall'Ente per necrologi pubblicati su giornali, sia a nome del Presidente (a scopo d'informazione oltre che di cordoglio) che di altri soggetti.

Attesa l'entità della spesa - ma va qui soggiunta la evidente irregolarità di gran parte della stessa posta a carico dell'Ente da parte di chi non era legittimato a disporne - dopo apposita istruttoria, il magistrato delegato al controllo ne ha informato, con lettera del 24 marzo 1999, la Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione Lazio per l'accertamento di eventuali responsabilità per danno erariale.

Già in data 4 febbraio '99 due sindaci effettivi, rappresentanti del Ministero del tesoro nel Collegio sindacale, avevano informato della vicenda, per l'eventuale seguito di competenza, il Ministero stesso e la ricordata Procura della Corte dei conti.

Va in proposito rammentato che, con lettera del 27.5.96, prot. 1C/2, il Procuratore generale della Corte dei conti ha richiamato l'attenzione sull'obbligo di denuncia per danno erariale da parte sia dei funzionari preposti agli Uffici, sia degli organi sovraordinati agli Uffici stessi fino agli organi di governo e di controllo, come competenza propria o in via sostitutiva in caso di omessa denuncia.

e) Il Collegio sindacale

E' composto di sette membri: quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e tre del Ministero del tesoro. Esso effettua il controllo sulla regolarità amministrativa e contabile al fine di attestare l'affidabilità e l'attendibilità della contabilità dell'amministrazione.

Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla pubblica amministrazione, i principi generali della revisione aziendale ai quali rinvia la norma sui controlli contabili contenuta nel D.Lgs. 286/99 che, al punto 4, richiede - tra l'altro - che i membri del Collegio siano in proporzione, almeno maggioritaria, nominati tra gli iscritti dell'albo dei revisori contabili.

Il Collegio attualmente in carica - che già opera con i requisiti della citata prescrizione - è stato nominato con Decreto interministeriale Lavoro - Tesoro del 29 gennaio 1999 e si è insediato l'otto aprile 1999.

7. RAPPORTI TRA ORGANI

Circa la validità del sistema creato, per i maggiori enti di previdenza e assistenza (INPS, INAIL, INPDAP, IPSEMA), con il Decreto legislativo n. 479/94, la Corte deve ribadire quanto già evidenziato in sede di relazione alle Camere sulla gestione INPDAP per gli esercizi 1994-1996⁴ e 1997⁵.

Per effetto del Decreto legislativo n. 29/93, le Amministrazioni pubbliche avrebbero dovuto adeguare i loro ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo politico e controllo, da un lato e gestione dall'altro, con una precisa separazione tra politica e amministrazione.

La predetta normativa ha incontrato difficoltà operativa negli enti previdenziali in parola per la particolare collocazione del Consiglio di amministrazione, con incerti confini, tra il Consiglio di indirizzo e vigilanza (con esclusivi compiti di indirizzo politico e di controllo e certamente non di gestione) e la Dirigenza (con esclusivi compiti di gestione e certamente non politici). Collocazione che ha determinato anche momenti di tensione e di conflitto tra gli organi, come verificatosi in sede INPS allorché il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha fatto ricorso al TAR in occasione della delibera istitutiva dell'organo di controllo interno da parte del Consiglio di amministrazione.⁶

Un eccesso di attività gestionale del Consiglio di amministrazione comporta una compressione della stessa attività da parte della Dirigenza con conseguente restrizione dei suoi impegni, della sua crescita professionale e delle correlate responsabilità. Il che non è in linea con il disegno innovativo contenuto nel decreto n. 29/93 e norme successive.

⁴ - Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, XIII Legislatura, Doc.XV, n.77.

⁵ - Atti citati in nota 3.

⁶ - E' cessata, poi, la materia del contendere con l'emanazione della legge n.127 del 1997 che ha attribuito al Presidente dell'Ente, d'intesa con il CIV, la nomina dei componenti dell'organo predetto (art. 17, comma 23).

Per converso, una completa esclusione dal coinvolgimento politico del Consiglio di amministrazione, sembra confliggere con le iniziative e le proposte programmatiche che la normativa in essere gli attribuisce, e con quell'attività residuale cui fa espresso riferimento l'art.3, punto 5, del D.Lgs. n. 479/94.

Peraltro, qualche intervento in sede ministeriale (Funzione pubblica), di cui si è detto, che ha individuato nel Consiglio di amministrazione l'organo collegiale politico dell'Ente - in contrasto tra l'altro con quanto già precisato dal Ministero del Tesoro che lo ha, invece, ravvisato nel Consiglio di indirizzo e vigilanza - non ha contribuito a fornire elementi di chiarezza per una precisa separazione tra indirizzo politico e amministrazione, principio che è alla base di tutto il progetto di riforma delle pubbliche amministrazioni voluto dalla più recente normativa⁷.

La descritta situazione va nuovamente rappresentata dalla Corte al Parlamento e al Governo unitamente alla già segnalata necessità del ridimensionamento degli Organi e dei loro componenti, il cui numero appare elevato in termini di funzionalità e di spesa, considerata anche quella derivante dagli apparati di supporto, dalle esigenze logistiche e di locomozione, dalle "trasferte" ed altri oneri connessi.⁸

Le tabelle che seguono riassumono l'ammontare degli oneri in questione nei diversi esercizi.

⁷ - Per il Dipartimento della funzione pubblica si richiamano le note nn. 2075 e 1268, rispettivamente, del 31 maggio e dell'8 luglio 1999; per il Ministero del Tesoro, la lettera del 2 ottobre 1996 n. 178643, di cui si dirà in seguito.

⁸ - La situazione, peraltro, era già considerata nell'art. 57 della legge di delega n. 144 del 17 maggio 1999.

RIEPILOGO SPESE PER ORGANI 1.1/31.12.1997

TIPOLOGIA	PRESIDENTE	CONS. AMM. NE	PRES. C.I.V.	CONS. IND. VIG.	PRES. C.S.	COLL. SINDACI	DIR. GENERALE
Indennità di carica	200.000.000	198.000.000	48.000.000	591.000.000	28.000.000	157.000.000	293.000.000
Medaglie di presenza sedute Organo	6.000.000	22.000.000	4.000.000	65.000.000	8.000.000	(1) 36.000.000	0
Medaglie di presenza Commissioni Consiliari	5.000.000	32.000.000	3.000.000	44.000.000	11.000.000	42.000.000	0
Medaglie di presenza Commissioni extra	0	0	0	0	5.000.000	8.000.000	0
Tratt.econ. Retributivo (compresi oneri riflessi)	0	245.000.000	0	0	202.000.000	883.000.000	0
Tratt.econ.Missioni Organo	0	32.000.000	0	37.000.000	0	0	0
Tratt.econ.Missioni Commissioni consiliari	0	4.000.000	0	24.000.000	0	0	0
Tratt.econ.Missioni extra riunioni	5.000.000	6.000.000	4.000.000	23.000.000	0	0	39.000.000
Medaglie di presenza Magistrato	0	0	0	0	0	(2) 17.000.000	0
TOTALI	216.000.000	539.000.000	59.000.000	784.000.000	254.000.000	1.143.000.000	332.000.000
TOTALE SPESE ORGANI ENTE	3.327.000.000						
Spesa di rappresentanza (cap. 354)	7.000.000		13.000.000				9.000.000
(1) comprende med.presenza CA/CIV							
(2) comprende med.presenza sedute Collegio sindacale nonché CA/CIV e Comm.cons.CA/CIV							

RIEPILOGO SPESE PERI ORGANI 1.1/31.12.1998

TIPOLOGIA	PRESIDENTE	CONS. AMM. NE	PRES. C.I.V.	CONS. IND. VIG.	PRES. C.S.	COLL. SINDACI	DIR. GENERALE
Indennità di carica	(1) 210.000.000	210.000.000	47.000.000	586.000.000	27.000.000	167.000.000	193.000.000
Medaglie di presenza sedute Organo	6.000.000	22.000.000	2.000.000	47.000.000	7.000.000	31.000.000	0
Medaglie di presenza Comm. Consiliari	11.000.000	30.000.000	1.000.000	44.000.000	4.000.000	21.000.000	0
Medaglie di presenza Comm. extra	0	0	0	0	11.000.000	45.000.000	0
Tratt. econ. Retributivo	0 (2)	337.000.000	0	0	259.000.000	1.328.000.000	0
Tratt. econ. Missioni Organo	0	24.000.000	0	30.000.000	0	0	0
Tratt. econ. Missioni Comm. Consiliari	0	10.000.000	0	63.000.000	0	0	0
Tratt. econ. Missioni extra riunioni	5.000.000	7.000.000	7.000.000	32.000.000	1.000.000	0	17.000.000
Medaglie di presenza Magistrato	0					18.000.000	
Tratt. econ. Missioni Magistrato						2.000.000	
TOTALI	232.000.000	640.000.000	57.000.000	802.000.000	309.000.000	1.612.000.000	210.000.000
TOTALE SPESE ORGANI ENTE	3.862.000.000						
Spese di rappresentanza (cap. 354)	12.000.000		14.000.000				18.000.000
(1) di cui L. 12.000.000 per rimborso ISPSEL di contributi prev.li ex Presidente riferiti al periodo 12.6.90/31.12.92							
(2) di cui L. 83.000.000 per rimborso competenze al Ministero Tesoro							

1)	di cui L. 99.000.000 per liquidazione competenze di un consigliere per il periodo 30.06.1995/31.12.1998
2)	di cui L. 11.000.000 per liquidazione medaglie di un consigliere per il periodo 30.06.1995/31.12.1998
3)	di cui L. 138.000.000 per liquidazione medaglie ai consiglieri per il periodo 18.05.1997/31.12.1998
4)	di cui L. 48.000.000 per liquidazione competenze ex C. G.
5)	di cui L. 8.000.000 per spese di rappresentanza ex Presidente
6)	intero importo per spese di rappresentanza ex Presidente

SEGRETERIA DEL PRESIDENTE

Qualifiche	n. dip.	Costo totale 1997	n. dip.	Costo totale 1998	n. dip.	Costo totale 1999
Dirigenti	-	-	-	-	-	-
IX	1	50.911.831	-	-	1	104.769.000
VIII	-	-	-	-	1	77.995.000
VII	-	-	-	-	1	67.364.000
VI	6	225.591.486	7	263.190.067	4	262.780.000
V	3	106.245.738	3	106.245.738	3	165.867.000
IV	5	166.308.515	3	99.785.109	3	156.510.000
III	1	32.443.476	1	32.443.476	1	49.361.000
Totale	16	581.501.046	14	501.664.390	14	884.646.000

SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Qualifiche	n. dip.	Costo totale 1997	n. dip.	Costo totale 1998	n. dip.	Costo totale 1999
Dirigenti	-	-	-	-	1	58.502.000
IX	3	152.735.493	3	152.735.493	2	209.538.000
VIII	2	98.043.730	2	98.043.730	3	233.985.000
VII	-	-	-	-	-	-
VI	2	75.197.162	2	75.197.162	2	131.390.000
V	1	35.415.246	1	35.415.246	1	55.289.000
IV	1	33.261.703	1	33.261.703	1	52.170.000
III	-	-	-	-	-	-
Totale	9	394.653.334	9	394.653.334	10	740.874.000

SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

Qualifiche	n. dip.	Costo totale 1997	n. dip.	Costo totale 1998	n. dip.	Costo totale 1999
Dirigenti	-	-	-	-	1	195.007.000
IX	5	254.559.155	5	254.559.155	2	209.538.000
VIII	1	49.021.865	1	49.021.865	2	155.990.000
VII	4	168.849.552	4	168.849.552	4	269.456.000
VI	3	112.795.743	4	150.394.324	6	394.170.000
V	-	-	-	-	-	-
IV	4	133.046.812	4	133.046.812	3	156.510.000
III	-	-	-	-	-	-
Totale	17	718.273.127	18	755.871.708	18	1.380.671.000

SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Qualifiche	n. dip.	Costo totale 1997	n. dip.	Costo totale 1998	n. dip.	Costo totale 1999
Dirigenti	3	337.944.693	3	337.944.693	4	780.028.000
IX	4	203.647.324	5	254.559.155	5	523.845.000
VIII	2	98.043.730	3	147.065.595	4	311.980.000
VII	1	42.212.388	1	42.212.388	1	67.364.000
VI	1	37.598.581	1	37.598.581	3	197.085.000
V	1	35.415.246	1	35.415.246	1	55.289.000
IV	2	66.523.406	3	99.785.109	4	208.680.000
III	1	32.443.476	1	32.443.776	1	49.367.000
Totale	15	853.828.844	18	987.024.543	23	2.193.638.000

SEGRETERIA DEL COLLEGIO DEI SINDACI

Qualifiche	n. dip.	Costo totale 1997	n. dip.	Costo totale 1998	n. dip.	Costo totale 1999
Dirigenti	-	-	-	-	-	-
IX	5	254.559.155	5	254.559.155	5	523.845.000
VIII	2	98.043.730	2	98.043.730	1	77.995.000
VII	3	126.637.164	3	126.637.164	3	202.092.000
VI	3	112.795.743	4	150.394.324	2	131.390.000
V	1	35.415.246	2	70.830.492	2	110.578.000
IV	3	99.785.109	3	99.785.109	2	104.340.000
III	1	32.443.476	1	32.443.476	-	-
Totale	18	759.679.623	20	832.693.450	15	1.150.240.000

8. COMITATI CONSULTIVI PROVINCIALI

I Comitati Consultivi Provinciali (Co.Co.Pro.) sono stati istituiti con legge 3 dicembre 1962, n. 1712. Durano in carica quattro anni e sono costituiti: a) da 10 rappresentanti dei lavoratori (dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti e sei rappresentanti dei datori di lavoro nel numero stabilito, per ciascun settore produttivo, dal Ministro del Lavoro); b) da un funzionario degli organi periferici del Ministero del Lavoro; c) dal medico provinciale (poi sostituito da un funzionario designato dalle Regioni e scelto fra il personale medico); d) dal Direttore della Sede provinciale dell'INAIL; e, per effetto della legge 15 aprile 1965, n. 413, da un rappresentante degli artigiani.

Essi formulano proposte ed esprimono pareri su varie questioni indicate dalla legge istitutiva, ed attuano ogni altro compito che venga loro demandato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Le riunioni sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti. I pareri e le proposte sono adottati a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le partecipazioni al Comitato non danno diritto a compensi.

I predetti poteri consultivi sono stati ampliati nel tempo, ma il funzionamento dei Comitati è stato sempre precario.

Il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nella prospettiva del rilancio e della piena valorizzazione del ruolo e allo scopo di eliminare le difficoltà che si frapponivano alla loro operatività, ha rilevato — con delibera, n. 33, del 13 ottobre 1997 — che tali difficoltà si riferivano non solo alla composizione stessa dei Comitati, ma anche alla identificazione degli scopi e degli obiettivi da perseguire, alla disponibilità di strumenti e metodologie di lavoro adeguati e funzionali al raggiungimento dei risultati, alla

possibilità di fruire di una rete privilegiata di raccordo con altri organismi e alla disponibilità delle informazioni necessarie, alle lacunose norme regolamentari nonché ad una qualche inerzia organizzativa sia dell'Amministrazione, sia degli interlocutori istituzionali. Ha raccomandato, con l'occasione, la riduzione del numero dei componenti, nonché la previsione di un compenso per i componenti stessi. Ha proposto, infine, la costituzione, a livello regionale, di un organismo rappresentativo dei Comitati (CO.CO.RE.), affinché nel confronto con la Direzione regionale dell'INAIL — che ha il compito di coordinare e monitorare l'attività complessiva della Regione — e nel raccordo con tutti gli organismi operanti sul territorio, si potessero evidenziare meglio le criticità meritevoli di attenzione e le priorità per interventi anche di tipo strutturale.

Un gruppo di lavoro appositamente costituito e successive delibere del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di indirizzo e vigilanza hanno prodotto un articolato normativo come proposta per il superamento della vecchia legge istitutiva ritenuta ormai obsoleta. E' stato, tra l'altro, previsto: a) una procedura più snella per l'elezione del Presidente del Comitato; b) il trattamento di missione per tutte le convocazioni presso la sede provinciale a favore dei componenti residenti in Comune diverso; c) la possibilità per il Presidente, in caso di mancanza del numero legale, di procedere ugualmente alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno con la sola presenza di sette componenti.

Nelle linee di indirizzo formulate dal Consiglio di indirizzo e vigilanza per il 1999, in un contesto di forte federalismo amministrativo (Decreti legislativi 80/98 e 112/98), si afferma la necessità di valorizzare e recuperare il ruolo dei Co.Co.Pro. in quanto organismi destinati a misurare il grado di soddisfacimento dell'utenza e in funzione di reporting dei bisogni sul territorio.

Anche nelle linee di indirizzo generali, tracciate per il 2001 nella riunione del 18 e 19 aprile 2000, il Consiglio di indirizzo e vigilanza — correlando una riconsiderazione del modello organizzativo dell'Ente al mutato quadro istituzionale — ha ribadito la funzione assolutamente necessaria degli attuali Comitati quale “adeguata presenza qualificata della parti sociali sul territorio”.

In realtà la difficile costituzione e la scarsa funzionalità dei predetti organismi rendono necessaria una modifica della legislazione tuttora vigente.

9. I CONTROLLI INTERNI

a) Il Collegio Sindacale

Il Collegio dei Sindaci, nel periodo in esame, ha partecipato a tutte le riunioni del Consiglio di indirizzo e vigilanza e del Consiglio di amministrazione.

In considerazione del progressivo decentramento di attività e di spesa dell'Istituto su tutto il territorio nazionale, esso ha deliberato di procedere a una coordinata serie di verifiche anche nelle sedi periferiche⁹.

Il Collegio ha prodotto le proprie relazioni, normativamente richieste, sui bilanci di previsione, sui consuntivi e in occasione delle note di variazioni in corso d'esercizio.

Da talune di esse si ritiene opportuno richiamare le seguenti osservazioni.

Bilancio consuntivo 1997.

Gestione residui.

⁹ Una prima verifica è stata effettuata il 28 marzo 2000 presso la Sede di Roma Centro e una seconda presso la sede di Campobasso il 16 maggio successivo.

"Occorre evidenziare che nelle scritture contabili risultano riportati residui attivi riferiti agli anni 1992 e precedenti per £ 592,5 miliardi il cui recupero o abbandono va definito con ogni urgenza sia per scongiurare il rischio della prescrizione quinquennale imposta dalla legge n. 335/95, sia per garantire la corretta esposizione dei dati finanziari.

Si sollecitano pertanto più incisive iniziative per conferire maggiore impulso alle concrete attività di recupero dei crediti in sofferenza - considerando prevalenti le azioni esecutive (pignoramenti, vendite, garanzie ipotecarie e fideiussorie) sulle attività cartacee (emissioni di decreti ingiuntivi, etc...) - ed alle operazioni di sistemazione delle partite attive e passive ancora non definite, avvalendosi anche delle specifiche risorse attivabili attraverso la contrattazione integrativa aziendale e derivanti dalle nuove procedure informatiche connesse allo svolgimento della gestione del rapporto assicurativo."

Consulenze esterne.

"Il Collegio dei Sindaci, nel prendere atto delle esigenze delle consulenze esterne prospettate dagli organi di gestione per il perseguimento delle attività istituzionali, ha più volte raccomandato nel corso dell'esercizio l'adeguata motivazione delle stesse ed il contenimento dei relativi oneri alla stretta indispensabilità, in linea con le direttive ministeriali in materia, limitando le consulenze stesse ai casi di alta specializzazione non rinvenibili tra le professionalità all'interno dell'Istituto."

Per quanto riguarda l'incremento rilevato, nell'esercizio, delle spese legali, il Collegio ha sollecitato "l'attenta valutazione dell'esigenza di avvalersi di legali esterni", anche considerando che l'Ente dispone di un proprio supporto legale.

Trasferimenti passivi.

"La particolare natura dei suddetti oneri, da considerarsi impropri perché più riferibili all'ambito della solidarietà generale che alla gestione assicurativa dell'Ente e la ragguardevole misura che li distingue, inducono il Collegio a segnalare agli Organi competenti l'opportunità di valutare una revisione normativa che riequilibri la partecipazione finanziaria dell'Istituto ai compiti assistenziali che sono, invece, propri dello Stato, tenuto conto in particolare della recente disposizione introdotta nell'art. 38 della legge 449/97 che prevede l'entrata in vigore, con decorrenza 1° gennaio 1999, della nuova disciplina concernente, tra l'altro, il rimborso, da parte dell'Istituto delle prestazioni sanitarie effettivamente erogate dalle strutture pubbliche agli assicurati a seguito di infortuni sul lavoro o malattie professionali, dalla quale secondo recenti stime conseguirà, a carico dell'Ente un onere di oltre 400 miliardi di lire per la sola assistenza ospedaliera."

Bilancio consuntivo 1998.

Viene evidenziata, come in passato, la situazione di squilibrio strutturale dei conti della gestione Agricoltura e le connesse valutazioni sui limiti della solidarietà intercategoriale, atteso che si è reso necessario provvedere con apporti, come nei precedenti esercizi, della gestione Industria che, alla fine del 1998, vantava un credito complessivo per anticipazioni contabilizzato nel bilancio di settore in £ 35.055,1 miliardi; comprensivo anche degli interessi conteggiati al 4,5%.

In tema di redditività, il Collegio invitava l'Ente a massimizzare il rendimento del patrimonio immobiliare eliminando sollecitamente le persistenti situazioni di sfittanza e aggiornando tempestivamente i rapporti contrattuali con i conduttori.

Sollecitava ancora l'Istituto ad accelerare l'azione per il recupero dei crediti, soprattutto nel reperimento dei premi assicurativi.

In sede di esame delle determinazioni emesse dalle Direzioni centrali, il Collegio ha, tra l'altro, più volte sottolineato: a) l'assenza o la scarsa motivazione a sostegno di proroghe di contratti o di atti aggiuntivi (ad esempio, è stata opportunamente rilevata la inadeguata motivazione sulla determinazione della Direzione centrale Patrimonio n. 66 del 1° aprile 1999 contenente l'atto aggiuntivo al contratto triennale TELECOM del 2.12.1999; motivazione ritenuta indispensabile tenuto conto dell'elevato importo della fornitura - di circa f. 15 miliardi - nonché della circostanza che il fornitore non aveva la privativa dei prodotti indicati nel contratto); b) la continuazione di prestazioni di servizi a contratto scaduto; c) il ricorso alla ratifica di spese per prestazioni già effettuate¹⁰.

b) Il Nucleo di Valutazione.

Ai sensi dell'art. 7 della legge n. 20/94 la relazione della Corte dei conti deve contenere anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

Per la creazione del Nucleo di valutazione nell'INAIL sono occorsi tempi lunghi e procedure particolari.

Va riferito, infatti, che fin dal 27 giugno 1995 (delibera n. 750) il Consiglio di amministrazione dell'INAIL, in relazione a quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 29/93, dispose l'istituzione dell'organo di controllo interno.

Cfr. in proposito verbale del Collegio sindacale n. 180 del 12.4.2000.